

BVGer C-435/2008 vom 2. Februar 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-02-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-435_2008

FR: TAF C-435/2008 du 2 février 2010

IT: TAF C-435/2008 del 2 febbraio 2010

Regeste

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Erwägungen

E. 11.1.1

La ricorrente sostiene che il fatto che al momento dell'inoltro del ricorso la motivazione della decisione impugnata non era quella corretta, e voluta dall'autorità inferiore nell'ambito della sua seconda domanda di rendita, costituisce un vizio di forma. Questo Tribunale osserva, altresì, che secondo costante giurisprudenza, l'autorità ricorsuale può comunque prescindere dall'annullare una decisione impugnata e dal rinviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio allorquando la decisione impugnata possa in ogni caso e senza ombra di dubbio venire confermata nel risultato sulla base di un'altra motivazione (sostituzione di motivi; cf. sentenza del Tribunale federale 6P.130/2002 del 25 febbraio 2003 consid. 4.2 e relativi riferimenti; v. anche DTF 112 Ia 129). Occorre altresì che gli atti siano completi o comunque sufficienti a statuire, e che la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (DTF 124 I 49 consid. 3c e DTF 115 Ia 94).

E. 11.1.2

Nel caso concreto, l'autorità inferiore ha essa stessa segnalato nella risposta al ricorso (doc. TAF 3), poi trasmessa alla ricorrente da questo Tribunale (doc. TAF 4), che la (corretta) motivazione della decisione impugnata del 18 dicembre 2007 era quella contenuta nel progetto di decisione del 27 luglio 2007 (doc. A 53-1), progetto di decisione che è stato notificato all'interessata e che ha suscitato la sua reazione del 7 settembre 2007 (doc. A 54-1). La ricorrente ha quindi avuto ampia facoltà di pronunciarsi al riguardo in sede ricorsuale dinanzi ad un'autorità che gode di piena cognizione. In siffatte circostanze, l'annullamento della decisione impugnata costituirebbe una vana formalità, tanto più che la motivazione sostitutiva di questo Tribunale si basa su fatti noti alle parte, su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, presumere la pertinenza, e su considerazioni simili, se non identiche, a quelle di cui alla risposta al ricorso, e relativi documenti annessi, dell'autorità inferiore.

E. 11.2.1

Peraltro, e nella misura in cui si volesse ravvisare nell'agire dell'UAIE una violazione del diritto d'esser sentito dell'insorgente per avere fatto riferimento - nella decisione impugnata - ad un'errata motivazione (riguardante la prima domanda di rendita), bisognerebbe allora rilevare che secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, una violazione del diritto d'essere sentito - nella misura in cui non sia di particolare gravità - è di principio sanata allorquando la parte lesa ha la possibilità d'esprimersi dinanzi ad un'autorità di

ricorso che, come il Tribunale amministrativo federale in materia di AI, gode di piena cognizione (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 126 V 130 consid. 2b e riferimenti). Peraltro, e per economia di procedura, può essere escluso un rinvio della causa all'autorità inferiore per motivi d'ordine formale pure in caso di violazione grave del diritto d'esser sentito, quando un siffatto rinvio ritarderebbe inutilmente un giudizio definitivo sul litigio, ciò che non è nell'interesse della parte il cui diritto è stato leso (DTF 132 V 387 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 11.2.2

Nel caso in esame, e quand'anche si volesse ravvisare nell'errata motivazione della decisione impugnata da parte dell'UAIE una violazione del diritto d'esser sentito, si tratterebbe, da un lato, di una violazione di poca gravità, la ricorrente avendo comunque avuto la possibilità d'esprimersi sulla corretta motivazione relativa alla sua nuova domanda di rendita AI già nell'ambito delle sue osservazioni al progetto di decisione dell'UAIE del 27 luglio 2007 (che conteneva la corretta motivazione). Dall'altro lato, un rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore costituirebbe, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, pure una vana formalità, l'autorità inferiore avendo ribadito in modo inequivocabile nella risposta al ricorso quale doveva essere la motivazione della decisione impugnata in merito alla nuova domanda di rendita presentata il 16 aprile 2007 dalla ricorrente, ossia la motivazione di cui al progetto di decisione del 27 luglio 2007, e che la stessa ha avuto ampia facoltà d'esprimersi al riguardo.

E. 12

La ricorrente contesta anche il grado d'invalidità ritenuto. Resta quindi da determinare se essa abbia diritto, o meno, a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera invalidità, come da lei postulato.

E. 12.1.1

Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente soffre segnatamente di sindrome ansiosa generalizzata (F41.1 secondo l'ICD 10), episodio depressivo di gravità lieve (F32.0 secondo l'ICD 10), tendinopatia spalla destra, al gomito e flessori delle dita della mano destra con modesto deficit funzionale da circa 3 anni, ipotiroidismo da 5 anni in trattamento, diabete mellito da 3 anni in dietoterapia (cfr. rapporto d'esame medico SMR del 9 luglio 2007 della dott.ssa I. _____ [doc. A 49-1]).

E. 12.1.2

Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare (o anche solo di peggiorare). Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media durante un anno, fermo restando che nell'ambito della nuova domanda di rendita qui in esame, va determinato se vi sia stato un aggravamento dello stato di salute dell'insorgente dal 5 marzo 2007 al 18 dicembre 2007 suscettibile di giustificare l'erogazione di una rendita (v. consid. 9.3 del presente giudizio).

E. 12.2.1

Questo Tribunale osserva che il rapporto medico SMR del 9 luglio 2007 della dott.ssa I._____ si fonda su informazioni della persona esaminata, sull'esame del quadro clinico e del comportamento della ricorrente, sulle risultanze della visita dell'insorgente e della documentazione medica agli atti (in particolare dei rapporti medici del 5 e 30 aprile 2007 del dott. G._____ nonché del 13 febbraio 2007 della dott.ssa F._____) e comprende pure informazioni sulla natura delle attività svolte fino ad allora. Il rapporto comporta segnatamente l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni soggettive della peritanda, osservazioni, una diagnosi fondata sulle classificazioni ICD-10 e la discussione. Tale rapporto può pertanto essere considerato un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute della ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata.

E. 12.2.2

Questo Tribunale rileva, altresì, che non vi è motivo di scostarsi dalla valutazione medica del caso effettuata dall'UAIE e basata in particolare, oltre che sul rapporto SMR del 9 luglio 2007, anche sui successivi rapporti dei dott. H._____ e C._____, medici del SMR, e della consulente D._____, del Servizio integrazione professionale dell'Ufficio AI del Cantone E._____ (con le precisazioni sui dati del salario da valida ed invalida dell'insorgente che saranno indicati ulteriormente), non essendo stati presentati argomenti o prove suscettibili di far sorgere dubbi riguardo all'apprezzamento effettuato. Certo, la ricorrente ha fatto valere in procedura di ricorso l'esistenza di un danno alla salute più importante rispetto alla valutazione effettuata dall'autorità inferiore e tale da comportare un grado d'invalidità del 60% in attività sostitutive leggere confacenti al suo stato di salute. La stessa fonda la sua diversa opinione segnatamente sui rapporti medici del 5 aprile e 28 agosto 2007 e dell'8 gennaio 2008 del dott. G._____ nonché del 28 gennaio 2008 del dott. J._____. Tuttavia - e come già correttamente ritenuto dai dott. H._____ e C._____ nei loro rapporti dell'11 dicembre 2007 e del 13 marzo 2008 - detta documentazione non comporta una nuova diagnosi né rende plausibile un peggioramento dello stato di salute dell'insorgente che siano suscettibili di dimostrare la sussistenza di limitazioni funzionali maggiori di quelle ritenute dall'amministrazione fino alla pronuncia della decisione impugnata. Per quanto attiene alle relazioni mediche dell'aprile e agosto 2007 e del gennaio 2008 del dott. G._____ (doc. TAF 1), giova osservare che nella misura in cui si riferiscono alle note diagnosi - segnatamente di tendinopatia alla spalla destra, al gomito destro e ai flessori delle dita della mano destra, sindrome ansioso depressiva - non apportano alcun nuovo elemento oggettivo e concludente a favore della valutazione di un'incapacità lavorativa superiore a quella del 40% ritenuta nel rapporto SMR del 9 luglio 2007. Laddove, invece, tali documenti fanno stato di una nuova patologia - quale disturbo cardiaco con astenia e difficoltà respiratorie - questa non è corroborata da riscontri medici oggettivi e tanto meno è dimostrato che avesse, anteriormente alla decisione impugnata, una ripercussione significativa sulla capacità lavorativa della ricorrente. Allorché il documento più recente esibito, quello del 28 gennaio 2008 del dott. J._____, di data posteriore alla decisione impugnata, fa stato "attualmente" di cervicalgia con limitazione articolare del capo (doc. TAF 5), si riferisce a fatti posteriori che non è dimostrato sussistessero anche prima della pronuncia della decisione impugnata. Le nuove affezioni andranno esaminate nell'ambito di un'eventuale nuova domanda di rendita che la ricorrente potrà depositare.

E. 12.3

Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che la ricorrente, comunque da marzo 2007, avrebbe potuto svolgere al 60% sia il lavoro di operaia stiratrice-tagliatrice di stoffe sia un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute - dunque rispettosa delle limitazioni funzionali indicate in particolare nella perizia medica del luglio 2007 - in lavori semplici e poco qualificati sia nel settore secondario (in particolare mansioni di imballaggio, etichettatura, spedizione, operaia nell'industria cioccolatiera, farmaceutica ed elettromeccanica) sia nel settore terziario (in particolare venditrice non qualificata, addetta al controllo).

E. 13

Ciò premesso, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità inferiore.

E. 13.1

Questo Tribunale osserva che il calcolo effettuato dall'UAIE per la determinazione del grado d'invalidità (cfr. lettera B.e del presente giudizio) si fonda sul salario con e senza invalidità come fissati dalla consulente in integrazione professionale nel rapporto finale del 24 luglio 2007 (doc. A 51-1).

E. 13.2

L'autorità inferiore ha considerato quale reddito annuale da valida il salario conseguibile dalla ricorrente nel 2006 (secondo le indicazioni del datore di lavoro; doc. 15-1), ossia fr. 31'301.--.

E. 13.3

L'UAIE ha inoltre ritenuto quale reddito da invalida, il salario annuale ottenibile dall'insorgente nel 2006 in attività semplici e ripetitive, ossia fr. 21'143.--, tenuto conto di un salario medio annuale nel 2006 di fr. 3'979.--, sulla base della tabella TA1 dell'ISS che, aggiornato sulla base di un orario usuale di 41.6 ore settimanali, porta a fr. 4'138.-- mensili e conseguentemente a fr. 49'659.-- annuali. Da questo importo vanno dedotti l'11,3% (gap salariale), un 20% supplementare (riduzione giurisprudenziale) e infine un 40% d'incapacità lavorativa. Ne discende un reddito da valida di fr. 21'143.-- e un grado d'invalidità del 33%.

E. 13.4.1

Per quel che concerne la determinazione del salario da invalida, questo Tribunale osserva che va però fatto riferimento a quello ottenibile dall'insorgente in attività semplici e ripetitive nel 2006 secondo la pertinente tabella TA1 dell'ISS, tenuto conto di un salario medio mensile di fr. 4'019.--, di un orario usuale di 41.7 ore settimanali nel 2006 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica), ossia di un salario mensile di fr. 4'189.80 ed annuale di fr. 50'277.70.

E. 13.4.2

Secondo la giurisprudenza, allorquando il reddito da valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede ad un parallelismo dei due redditi di paragone. In particolare, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2). In una sentenza dell'8 maggio 2009, il Tribunale federale ha precisato che un reddito è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente, allorquando il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. DTF 135 V 297). In considerazione di quanto precede, il salario annuale ottenibile nel 2006 quale operaia nel settore della confezione di vestiario secondo la tabella TA1 dell'ISS ammonta a fr. 39'743.30, tenuto conto di un salario medio mensile di fr. 3'311.95 in virtù di un orario usuale di 40.8 ore settimanali (e di fr. 3'247.-- su 40 ore settimanali; cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica). Il salario statistico usuale nel settore è quindi superiore del 21,24% ($(\{39'743.28 - 31'301\} : 39'743.28] \times 100)$) rispetto al reddito annuale conseguibile dalla ricorrente nel 2006, ossia fr. 31'301.-- (secondo le indicazioni del datore di lavoro; doc. A 15-1). La parte percentuale eccedente la soglia del 5% corrisponde al 16,24%. Pertanto, sul salario annuale da invalida ottenibile dall'insorgente nel 2006 deve essere operata una deduzione sulla base del principio del parallelismo dei redditi del 16,24% ($50'277.70 - 8'165.10$). Ne risulta un reddito da invalida di fr. 42'112.60.

E. 13.4.3

Questo reddito può quindi essere pure ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 20%, la quale appare generosa ma ammissibile, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente dell'età della ricorrente, delle sue limitazioni funzionali e delle sue esperienze professionali. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 33'690.08 ($42'112.60 - 8'422.52$).

E. 13.4.4

Infine, occorre effettuare una riduzione del 40%, poiché l'insorgente può svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura del 60%. Ne risulta un reddito da invalida di fr. 20'214.05 ($33'690.08 - 13'476.03$).

E. 13.5

Dal confronto fra il reddito da valida di fr. 31'301.-- e quello da invalida di fr. 20'214.05 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 35.42% ($(\{31'301 - 20'214.05\} \times 100) : 31'301$), insufficiente per giustificare il diritto a prestazioni AI.

E. 14

Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 15.1

Ritenuto che la decisione impugnata del 18 dicembre 2007 è confermata con sostituzione dei motivi, per eccezione, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 6b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; v. pure sentenza del Tribunale federale 2P.114/2004 del 17 dicembre 2004 consid. 4 e sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1681/2006 del 13 marzo 2008 consid. 6). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 300.--, versato il 10 luglio 2008, è pertanto restituito alla ricorrente.

E. 15.2

Alla ricorrente, soccombente, non è tuttavia attribuita alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Giova infatti rilevare, al proposito, che essa non ha sollevato nel ricorso la censura riguardante l'esistente discrepanza tra la motivazione del progetto di decisione del 27 luglio 2007 e quella della decisione impugnata. Da questo profilo, non può pertanto avere dovuto sopportare spese indispensabili e relativamente elevate (v. su questo punto anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6201/2007 del 9 aprile 2009 consid. 7.2), fermo restando che il ricorso è stato mantenuto anche dopo che all'insorgente è stata notificata la risposta al ricorso dell'autorità inferiore e l'esautiva presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._____ contenenti, infine, la corretta motivazione della decisione impugnata. Quest'ultima è poi stata confermata, nella sostanza, da questo Tribunale con la presente sentenza. Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.